CAMERA DEI DEPUTATI

N. 859

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

—

Espatrio dei minori a scopo di adozione

Presentato il 5 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale è stato compiuto un importante passo verso i nuovi criteri che anche al di fuori dei nostri confini, tendono sempre più a presiedere l'istituto dell'adozione, non più prevalentemente orientato a soddisfare le esigenze affettive di coloro che non hanno discendenti di sangue, ma sempre maggiormente teso a provvedere i minori abbandonati del sostegno morale e materiale di una famiglia di elezione.

Tuttavia, pur nell'innegabile apporto che la legge ha dato al grave problema dell'infanzia abbandonata, le è stata da più parti addebitata una lacuna per quanto riguarda l'adozione di minori da parte di stranieri, o di italiani residenti all'estero, ed il delicato problema del loro espatrio e del controllo dei pubblici poteri sulla loro definitiva destinazione.

Tale problema concerne, infatti, due distinti ma egualmente gravi aspetti, dello espatrio dei minori. Il primo riguarda la repressione di traffici immorali che persone di pochi scrupoli non esitano ad attuare allo scopo di trarre lucro dall'invio all'estero di tali minori; il secondo attie-

ne alla determinazione della procedura che gli stranieri ed i residenti all'estero devono seguire per adottare fanciulli abbandonati ed al controllo che nei limiti del possibile l'autorità italiana deve esercitare a tutela dei loro interessi morali e materiali, specialmente durante il periodo preadottivo, per assicurarsi che la scelta degli adottanti sia stata felice.

Poiché in effetti la legge n. 431 del 1967 non contiene una disciplina adeguata di tali materie, con il provvedimento normativo che si intende ora presentare al Parlamento si mira a dettare disposizioni appropriate e specifiche sia per impedire da parte dei parenti e di terzi il vergognoso traffico dei minori più volte lamentato, sia per fornire un chiaro orientamento e regole sicure ed agili a tutti coloro che, risiedendo all'estero, intendano adottare fanciulli italiani abbandonati.

Tale congegno ha il duplice scopo di agevolare l'adozione di minori italiani abbandonati, da parte di persone residenti all'estero desiderose di prodigare la loro assistenza ed il loro affetto ai piccoli infelici rimasti privi della famiglia naturale, e nello stesso tempo di fornire al giudice italiano un valido strumento per controllare, nell'interesse del minore, le qualità morali e le condizioni economiche degli adottanti ed in genere la situazione dell'ambiente ove il minore sarà destinato a vivere.

L'articolo 1 sancisce, pertanto, il principio generale secondo il quale le persone residenti all'estero non possono fare espatriare i minori degli anni otto a scopo di adozione se non ottengono un provvedimento di affidamento preadottivo da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Per agevolare dette persone si è consentito che la domanda di affidamento venga presentata al console italiano del loro Paese che la inoltra poi al tribunale dei minorenni competente.

Solo dopo il provvedimento, il minore viene affidato a coloro che ne hanno fatto richiesta tramite il console stesso, il quale, però, ha il compito di vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo e di dare notizia al tribunale competente di eventuali fatti che non si conciliano con il buon andamento di questo periodo di prova.

Decorso tale periodo gli adottanti possono sempre tramite il console, presentare domanda di adozione speciale, sulla quale il tribunale provvede nei modi stabiliti dagli articoli 314/24 e 314/26 della legge sulla adozione speciale n. 431 del 1967.

Tuttavia anche dopo la sentenza che sancisce l'adozione speciale l'autorità italiana continua, nei limiti consentiti dal fatto di dover agire in territorio appartenente ad altra giurisdizione, a vigilare sull'andamento dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d'adozione, tramite il console e servendosi anche di organizzazioni assistenziali italiane o straniere di ineccepibile serietà.

Di tale attività di vigilanza il console deve farne oggetto di una relazione annuale da inviare al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Si è anche cercato di regolare i delicati casi in cui il giudice italiano decide la revoca sia dell'affidamento preadottivo sia dell'adozione, attribuendo al pubblico ministero presso la Suprema Corte di cassazione il compito di promuovere la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni presso l'autorità straniera competente, qualora, ovviamente, la cosa sia possibile secondo le norme di diritto internazionale privato o in attuazione di convenzioni internazionali.

L'esecuzione del rimpatrio del minore è in ogni caso riservata al console competente per territorio.

Allo scopo poi di evitare situazioni confuse determinate dall'intervento di più giurisdizioni negli affari della adozione riguardanti lo stesso minore e di salvaguardare la nostra competenza giurisdizionale in questa materia, si è provveduto ad inserire una norma che fa divieto di rendere esecutivi in Italia provvedimenti stranieri aventi per oggetto l'adozione di un minore, per il quale sia già in corso presso i nostri tribunali analogo procedimento (articolo 6).

La seconda parte della legge è volta particolarmente sia ad impedire espatrii

irregolari ed illeciti dei minori degli anni 16 sia ad opporsi ad eventuali tentativi di autorità straniere di farsi rilasciare dai genitori dei minori dichiarazioni di rinuncia ai poteri derivanti dalla patria potestà allo scopo di poter liberamente disporre delle sorti future del minore stesso, anche in relazione ad inconfessati ma impliciti intenti di naturalizzazione.

Tali pratiche, agevolate purtroppo dalle condizioni di bisogno in cui si vengono spesso a trovare i nostri connazionali all'estero, sono innanzitutto contrarie ad evidenti princìpi di diritto comune poiché la patria potestà è una funzione irrinunciabile e dalla quale si può soltanto decadere in seguito a pronuncia dell'autorità giudiziaria, ed in secondo luogo non possono incontrare alcun favore da parte dello Stato italiano che si vede così sottrarre ogni possibilità di curare gli interessi e di seguire la sorte dei suoi cittadini, che per la loro tenera età sono totalmente indifesi.

Questa delicata opera di tutela è affidata al console, al quale spetta di intervenire in ogni situazione del genere e di adoperarsi servendosi, ove possibile, delle istituzioni di protezione ed assistenza all'infanzia, presso le quali potrà, ove occorresse, far ricoverare il minore.

Molto importante è sembrato porre, poi, una regola generale che, indipendentemente dalla esistenza, o meno, di un procedimento di adozione, condiziona l'espatrio dei minori di anni 16 a scopo di adozione all'autorizzazione del giudice tutelare del luogo ove risiede il minore stesso.

Si è voluto in questo modo porre fine a tante incertezze insorte dopo l'entrata in vigore della legge del 1967 circa la portata delle limitazioni che la legge pone all'espatrio dei minori e circa la determinazione delle competenze in proposito.

Anche in questo caso il giudice tutelare deve compiere accurate indagini sulla famiglia e sull'ambiente dei quali il minore andrà a far parte, prima di autorizzare l'espatrio.

Sono state, infine, introdotte tre sanzioni penali: una minore per coloro, che trovandosi all'estero in procinto di abbandonare i propri figli minori per difficoltà di ordine materiale, oppure sollecitati da autorità od organizzazioni straniere ad abbandonarli, omettano di avvertirne il console; una più grave per coloro che a scopo di lucro e contravvenendo alle disposizioni sull'adozione speciale, avviino allo estero minori di anni otto allo scopo di affidarli ad estranei ivi residenti; una, infine, per coloro che avviino all'estero, a scopo di adozione, minori degli anni sedici, senza l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'articolo 8.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento presentato nel corso della VII Legislatura alla Camera dei Deputati (Atto n. 649) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'espatrio di cittadini italiani minori degli anni otto a scopo di adozione speciale da parte di persone residenti all'estero, è necessario il provvedimento di affidamento preadottivo di cui all'articolo 314/20 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

ART. 2.

I coniugi residenti all'estero, anche se cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore degli anni otto devono presentare domanda al console italiano competente per territorio che la inoltra al tribunale dei minorenni del luogo ove il minore si trova, accompagnandola con una relazione motivata sulle condizioni morali, economiche e familiari degli istanti.

Il tribunale provvede all'affidamento preadottivo ai sensi dell'articolo 314/20 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Se la domanda non fa menzione del minore che i richiedenti intendono adottare, il console inoltra la domanda e la relazione al Ministero dell'interno, il quale incarica gli istituti specializzati o le pubbliche istituzioni di protezione e di assistenza dell'infanzia della scelta del minore, in relazione alle caratteristiche generali del tipo di adottando indicato dai richiedenti, e quindi inoltra la domanda e la relazione al tribunale competente.

ART. 3.

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti cura la consegna del minore a questi ultimi e vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di organizzazioni assistenziali italiane o straniere di ineccepibile serietà.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale dei minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

ART. 4.

Decorso il periodo di affidamento di cui all'articolo 314/20 della legge 5 giugno 1967, n. 431, le persone cui il minore è stato affidato possono presentare al console del luogo ove esse risiedono domanda di adozione speciale.

Il console trasmette la domanda al tribunale dei minorenni competente accompagnandola con un parere motivato.

Il provvedimento di adozione è pronunciato nei termini ed ai sensi dell'articolo 314/24 e produce gli effetti di cui all'articolo 314/26 della predetta legge.

ART. 5.

Fino al giorno in cui il minore adottato compie sedici anni, il console, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio delle organizzazioni assistenziali di cui all'articolo 3, predispone sull'andamento del rapporto adottivo una relazione annuale che invia al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, ai fini dell'articolo 314/27 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

ART. 6.

Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione promuove presso l'autorità straniera competente il procedimento per far valere nello Stato in cui risiede il minore affidato o adottato, sia il provvedimento di revoca dell'affidamento preadottivo sia il provvedimento di revoca della adozione speciale previsti rispettivamente dagli articoli 314/21 e 314/27 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Il console del luogo ove risiede il minore è incaricato di far eseguire la decisione dell'autorità straniera competente che dichiara l'efficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, o comunque di adoperarsi per il rimpatrio del minore.

ART. 7.

Mentre è in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

ART. 8.

I cittadini italiani che, trovandosi all'estero, si accingano, per difficoltà di ordine materiale, ad abbandonare i propri figli minori degli anni otto o ad affidarli comunque a persone od organizzazioni straniere devono informarne tempestivamente il console del luogo dove si trovano.

Lo stesso obbligo hanno quei cittadini italiani che, trovandosi all'estero, intendano, su sollecitazione di autorità od organizzazioni straniere, abbandonare i propri figli minori di otto anni o compiere atti di rinuncia alla patria potestà.

Il console deve intervenire immediatamente per la difesa dei diritti dei connazionali e, qualora il genitore lo richieda e le sue condizioni lo esigano, adoperarsi per il ricovero del minore presso una pubblica o privata istituzione, di preferenza nazionale, di protezione ed assistenza per l'infanzia.

ART. 9.

L'espatrio di minori degli anni sedici a scopo di adozione da parte di persone, italiane o straniere. residenti all'estero è

autorizzato, con decreto motivato, dal giudice tutelare del luogo ove il minore ha la residenza.

Il giudice tutelare prima di rilasciare la propria autorizzazione deve compiere indagini sulla famiglia degli adottanti e sull'ambiente nel quale il minore è destinato a vivere tramite le autorità consolari, ed accertarsi che le norme sull'adozione del Paese degli adottanti non contrastino con i princìpi inderogabili del nostro ordinamento. In ogni caso l'adozione deve essere determinata dall'interesse del minore.

ART. 10.

Fermo restando quanto disposto, per l'imposta di registro, dall'articolo 2 della tabella, allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, tutti gli atti, scritti e documenti relativi ai procedimenti previsti dalla presente legge sono esenti da imposta di bollo.

ART. 11.

È fatta salva ogni diversa regolamentazione derivante da accordi internazionali.

ART. 12.

Chiunque, per procurarsi danaro od altra utilità e contravvenendo alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 8 della presente legge, avvia all'estero un cittadino italiano minore degli anni otto perché sia definitivamente affidato a stranieri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custoria, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della patria potestà.

Chiunque trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 8, omette di avvertirne il console è punito con la reclusione fino ad un anno.

Chiunque avvia all'estero, a scopo di adozione da parte di persone italiane o straniere residenti all'estero, un minore di anni sedici senza l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'articolo 9 della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, qualora il fatto non costituisca più grave reato.